



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 gallipoli@guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 34/2013

COMUNICAZIONI IN INGRESSO/USCITA DAL PORTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gallipoli

- VISTA** la propria ordinanza n° 26/99 datata 28 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni che ha raccolto e coordinato in un unico dispositivo la disciplina della destinazione dei moli e delle banchine nel porto di Gallipoli, onde poter fornire all'utenza un organico e aggiornato punto di riferimento in materia;
- VISTA** la propria ordinanza n°08/13 datata 29 marzo 2013 avente analoga disciplina;
- VISTO** il Regolamento internazionale "COLREG 1972" per prevenire gli abbordi in mare e successive modifiche ed integrazioni, reso esecutivo con legge n. 1085 del 21.12.1977;
- VISTO** il parere espresso in merito dal pratico locale del porto di Gallipoli datato 22 gennaio 2013;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO** opportuno avere costantemente e diuturnamente una situazione aggiornata circa la presenza in porto delle unità da pesca oggetto della presente ordinanza, anche in virtù di prioritarie esigenze di sicurezza portuale salvaguardia della vita umana in mare e costante verifica delle vigenti normative, sia nazionali che comunitarie, in materia di pesca marittima.

ORDINA

Articolo 1 (1)

(obbligo comunicazioni ingresso/uscita dal porto)

Articolo abrogato.

(1) Articolo abrogato con ordinanza n°134/2018 del 10/09/2018 a firma del Capo del Circondario Marittimo di Gallipoli C.F.(CP) Domenico MORELLO

Articolo 2

(abituale posto di ormeggio delle unità da pesca)

L'utilizzo abituale del posto di ormeggio nel porto di Gallipoli, presuppone che l'unità, al termine dell'attività di pesca, rientri nello stesso approdo ed ormeggi al suo abituale posto.

Pertanto, qualora per qualsiasi motivo (commerciale, operativo, tecnico ecc), il motopesca dovesse fare scalo/sosta in altro sorgitore ovvero non dovesse rientrare nel proprio abituale posto di ormeggio del porto di Gallipoli al termine dell'attività di pesca, l'armatore e/o il comandante dell'Unità sono tenuti ad informare tempestivamente la Capitaneria di porto di Gallipoli comunicando altresì il porto in cui l'unità é/sarà ormeggiata ed il periodo di presunta sosta della medesima unità fuori dalla propria sede.

Non è permesso al motopesca ormeggiare in posto diverso da quello abitualmente impiegato senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto.

Articolo 3

(unità da pesca non stazionanti abitualmente nel porto di Gallipoli)

Fermo restando gli obblighi di cui al precedente articolo, tutti i motopescherecci non appartenenti alla marineria di Gallipoli, prima di entrare/uscire dal porto di Gallipoli, per qualsiasi motivo (sbarco pescato, lavori, condimeteo avverse, ecc.), dovranno chiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione alla Capitaneria di porto di Gallipoli che assegnerà il posto di ormeggio qualora disponibile.

L'autorizzazione dovrà essere richiesta (direttamente dal Comandante o tramite la Società armatrice) secondo le seguenti tempistiche:

- non appena deciso di ormeggiare nel porto di Gallipoli in caso di condimeteo avverse;
- con almeno un'ora di anticipo rispetto al previsto ormeggio per effettuare lo sbarco del pescato (con esclusione dello sbarco del tonno rosso);
- con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio in tutti gli altri casi (lavori, sosta, trasferimento, bunkeraggio, ecc.);
- in caso di ormeggio per sbarco di tonno rosso rispettando le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle ordinanze emanate in materia.

Articolo 4

(unità da diporto in transito nel porto di Gallipoli)

I comandanti delle unità da diporto in transito nel porto di Gallipoli, in ragione di particolari esigenze contingenti, possono contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli (chiamata su Ch 16 VHF — canale di lavoro su Ch 8 VHF oppure via telefono ai numeri 0833/266862 - 0833/266863), fornendo i seguenti dati:

- tipologia, lunghezza, pescaggio massimo unità;
- bandiera;
- porto e numero di iscrizione;
- numero e nazionalità delle persone a bordo;
- porto di provenienza e porto successivo;
- durata presunta della sosta.

La Capitaneria di porto di Gallipoli, ai fini dell'ormeggio, per esigenze di forza maggiore, per situazioni che inficiano la sicurezza della navigazione e per ogni ulteriore eventuale esigenza valuterà di volta in volta la possibilità di concedere l'ormeggio, indicando la relativa banchina.

Articolo 5

(pubblicità ed entrata in vigore)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore **dalle ore 00.01 del giorno 01 agosto p.v.**, mediante affissione all'albo di questa Autorità Marittima ed inserimento nella raccolta cronologica ufficiale. Sarà inoltre inserita nell'apposito link "Ordinanze" del sito istituzionale www.gallipoli.guardiacostiera.it.

L'ordinanza n. 08/13 del 29 marzo 2013 di questa Capitaneria di Porto richiamata in premessa ed avente analoga disciplina è abrogata e sostituita dalla presente al momento dell'entrata in vigore.

Articolo 6

(sanzioni)

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita, qualora il fatto non costituisca più grave reato, dagli art 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Gallipoli, 25 luglio 2013

f.to IL COMANDANTE
CF. (CP) Giacomo CIRILLO